



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA n. 1 del 19/06/2024

Il giorno 19/06/2024 alle ore 21 presso la sala civica G. Bombetti, sede comunale si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Consulta del Volontariato di Pegognaga" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PER LA PARTE ORDINARIA:

- 1) Approvazione rendiconto sociale ed economico anno 2023
- 2) Discussione sul ruolo dell'associazione
- 3) Varie ed eventuali

PER LA PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Adozione del nuovo statuto

Essendo andata deserta la prima convocazione si procede in seconda convocazione. Sono presenti, fisicamente o per delega, n. 14 soci su un totale di n. 18 soci iscritti.

I quorum richiesti dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria sono pertanto rispettati.

Presiede l'Assemblea il sig. Alessandro Guerra nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Luigi Savorelli nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

PER IL PRIMO PUNTO DELLA PARTE ORDINARIA il presidente sig. Alessandro Guerra espone le iniziative con le relative difficoltà di realizzazione della missione dell'associazione rimandando la disamina delle problematiche a un momento successivo.

il segretario sig. Luigi Savorelli illustra il rendiconto economico che consta del "Libro giornale" con il dettaglio delle spese, e del quadro di bilancio analitico.

Sono messe ai voti la relazione del presidente e il rendiconto economico. L'assemblea approva all'unanimità.

Per il secondo punto all'odg si apre una proficua discussione in cui molti soci hanno la possibilità di indicare strategie, impegni e proposte per il futuro. Si decide di partecipare alla Festa d'autunno che si terrà in ottobre convocando l'assemblea il 4 settembre per le relative iniziative.

PER IL PUNTO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Sul punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un nuovo statuto. Il Presidente spiega infatti che, a norma del "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione, essendo partecipata da una maggioranza di soci non OdV deve essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non nelle Organizzazioni di Volontariato (OdV) ma nel registro degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Considerando la necessità dell'adeguamento imposto dalla legge, il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 29/05/2024 di adottare lo statuto corretto secondo le indicazioni avute dal Centro Servizi Volontariato al fine di dotare l'Associazione di regole coerenti con la disciplina di legge. Il Presidente, pertanto, richiede all'Assemblea di discutere e approvare le modifiche allo statuto.

Il segretario sig. Luigi Savorelli elenca le modifiche da apportare allo statuto e il motivo di tali correzioni.

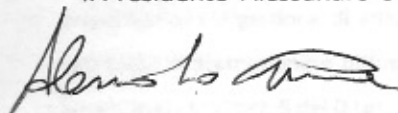
Si apre dunque il dibattito e alcuni soci chiedono chiarimenti.

Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.

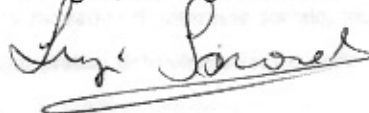
L'Assemblea, con voto per alzata di mano, approva all'unanimità l'adozione del nuovo statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente Alessandro Guerra



Il Segretario Luigi Savorelli



Ufficio territoriale di Suzzone - codice Ufficio 779
19-7-24 al N. 212
SERIE 3 con esatti € ESENTI



Marilena De Pieri
Amministratore Delegato Direttore Provinciale



STATUTO DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Denominato

"CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI PEGOGNAGA ETS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Pegognaga l'ente del terzo settore in forma di **associazione** denominato **"CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI PEGOGNAGA - ETS"**, di seguito indicato con il termine **"Associazione"**.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pegognaga, Piazza Matteotti, 1, presso la sede comunale. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune e può essere deliberata dal Consiglio Esecutivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di migliorare la qualità della vita della cittadinanza di Pegognaga, incrementando le relazioni sociali, attivando relazioni d'aiuto, promuovendo la cura del bene comune.

Art. 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

2. In particolare l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) affrontare in modo organico e mirato i bisogni emergenti della comunità di Pegognaga;
- b) migliorare la qualità della vita della cittadinanza;
- c) perseguire la coesione sociale e la solidarietà



- d) coordinare le associazioni aderenti
- e) partecipare al confronto con gli Enti Pubblici locali e distrettuali sui bisogni emergenti
- f) promuovere le attività delle singole associazioni socie
- g) istituire una rete informativa tra le associazioni socie
- h) Sviluppare la progettualità degli interventi sul territorio

i) mettere in rete i servizi delle singole associazioni.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale potendosi avvalere anche dei volontari distaccati dagli Enti soci.
4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio Esecutivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutti i soggetti non profit regolarmente costituiti purché non partiti politici, sindacati, associazioni di categoria o Enti Pubblici che svolgano attività nel territorio di Pegognaga, che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione, indirizzata al presidente dell'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente dovrà contenere:
 - l'indicazione della denominazione, del codice fiscale, dei recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
 - copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto
 - copia del provvedimento con cui l'Assemblea approva l'adesione
 - atto scritto recante l'indicazione del proprio rappresentante in Assemblea.
3. Il Consiglio Esecutivo dell'Associazione può richiedere, all'aspirante socio, una relazione sull'attività svolta o prevista, sottoscritta dal presidente.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Esecutivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
5. Il Consiglio Esecutivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
6. L'ente interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun ente socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun ente socio ha diritto:
 - a) indicare e sostituire liberamente i propri rappresentanti in Assemblea
 - b) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali con le modalità prescritte dall'art. 20 del presente statuto;
 - e) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
3. Ciascun ente socio il dovere di:
 - a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare la quota associativa ove previsto, secondo l'importo stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. L'ente socio può sempre recedere dall'Associazione. L'ente che intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Esecutivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci.
2. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. L'ente socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Esecutivo, con voto segreto.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'ente interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:



- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Esecutivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i rappresentanti delle associazioni socie ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto a un proprio rappresentante in Assemblea. Ogni rappresentante ha diritto ad esprimere un solo voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli enti soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri enti soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun ente socio può rappresentare fino ad un massimo di tre enti soci.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Esecutivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Esecutivo eleggendoli tra i rappresentanti degli enti soci
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Esecutivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Esecutivo;
- i) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

3. Le decisioni e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.



Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Esecutivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione passate almeno 24 ore dalla prima andata deserta, qualunque sia il numero di rappresentanti degli enti associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Esecutivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.



4. Il Consiglio Esecutivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i rappresentanti degli enti associati.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Esecutivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

6. I componenti del Consiglio Esecutivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Esecutivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata all'Assemblea o ad altro organo sociale dallo statuto o dalla legge.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Esecutivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, per dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, il Consiglio Esecutivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Esecutivo convocherà l'Assemblea ordinaria perché provveda ad eleggere un sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Esecutivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- b) è nominato dal Consiglio Esecutivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

c) dura in carica quanto il Consiglio Esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

d) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

2. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Esecutivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Esecutivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

2. Il Vicepresidente:

a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;

b) relaziona al Consiglio Esecutivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

4. I compiti e le funzioni di cui al comma a e b del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Esecutivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Esecutivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- il libro verbali del Consiglio Esecutivo, contenente i verbali del Consiglio Esecutivo;
- il libro dei volontari contenente i nominativi dei volontari aderenti ad enti associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Esecutivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Gli enti associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, facendone espressa richiesta scritta, anche mediante posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) altre entrate espressamente previste dalla legge
- g) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Esecutivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Esecutivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Esecutivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

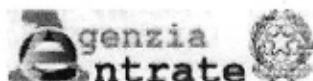
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei rappresentanti degli enti associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. – 26. (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il segretario
Luigi Lazzari



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MANTOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI: SUZZARA

Registrazione di Atto Privato

Il 19/07/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TPB, serie 3, numero 212

data di stipula: 19/06/2024

ident.vo telematico: TPB24L000212000HH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91013390207				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

Barbara De Mori
firma in delega del Direttore Provinciale